



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 196 del 13-06-2025

Oggetto: *Regolamento comunale per la corresponsione di compensi al personale comunale che effettua rilevazioni statistiche e censuarie: approvazione.*

L'anno duemilaventicinque il giorno tredici del mese di giugno, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 18:00, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONI ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	P
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N	Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventicinque il giorno 13 del mese di giugno in Roseto degli Abruzzi, in **presenza e da remoto**, ai sensi della Delibera di C.C. n. 30 del 13.05.2022, alle ore 18:00, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Presenti oltre al Sindaco gli Assessori Sottanelli, Luciani e Mazzocchetti. Collegati da remoto gli Assessori Marcone e D'Elpidio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- Il Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi del Capo VIII del DPR 30 maggio 1989 n. 223, partecipa alle rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente, attraverso l'ufficio statistica incardinato presso il settore demografico e statistico, in conformità ai metodi, ai formati e agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- Il comune gestisce i servizi di statistica, integrandosi con l'organizzazione del sistema statistico nazionale e svolgendo attività censuarie e di rilevazione per conto dell'ISTAT negli ambiti della propria competenza territoriale.
- L'attività di rilevazione statistica rientra nel novero dei compiti istituzionali dell'ente locale (artt. 12 e 14, D. Lgs. n. 267 del 2000). Ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge, che ne regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
- I competenti uffici comunali provvedono alle rilevazioni statistiche, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto nazionale di statistica, alle varie rilevazioni statistiche e censuarie.
- con apposite circolari, relativamente al censimento permanente della popolazione, ISTAT ha fornito le indicazioni inerenti le specifiche tecniche delle rilevazioni, le modalità e i tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e l'attribuzione dei loro compiti, le modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori.
- Il Comune di Roseto degli Abruzzi partecipa alle rilevazioni campionarie da lista che l'ISTAT promuove annualmente per la realizzazione del censimento permanente, ricorrendo a rilevatori esterni selezionati attraverso avvisi pubblici. Inoltre l'Amministrazione Comunale chiamata a svolgere indagini multiscopo sulle Famiglie; "Aspetti della vita quotidiana (AVQ)", "I cittadini e il tempo libero"; "Famiglie e soggetti Sociali" si avvale esclusivamente del personale incardinato nei servizi demografici.

Dato atto che

- *"l'esecuzione di censimenti e di altre attività di rilevazione statistica rientra nel novero dei compiti istituzionali dell'ente locale. L'esercizio della funzione statistica per le autonomie locali è disciplinato dagli artt. 12 e 14 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché dagli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 322/1989. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile e di statistica. Ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti*

finanziari, assicurando le risorse necessarie. Ne consegue che per l'ente comunale la resa del servizio statistico deriva da un obbligo previsto dalla legge, precettivo nell'an, discrezionale nel quomodo. L'ufficio statistica del comune, o altra unità organizzativa equipollente, si integra con l'organizzazione del sistema statistico nazionale e svolge attività censuarie e di rilevazione per conto dell'ISTAT negli ambiti della propria competenza territoriale.” (delibera n. 14/2009 della Corte dei conti della Lombardia)

- per quel che concerne le spese derivanti dalla **resa obbligatoria di servizi statistici** straordinari, la legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti per i censimenti mediante **un contributo, forfettario ed onnicomprensivo, trasferito dall'ISTAT** in favore dei locali organi censuari. La contribuzione statale, in applicazione del principio sancito dall'art. 14 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) assicura anche le risorse per le rilevazioni a carattere straordinario. In ogni caso, l'allocazione del contributo è destinata direttamente al comune per la resa di un servizio intestato all'ente, che svolgerà secondo propri moduli organizzativi, tenendo conto dei servizi complessivamente resi. Il contributo erogato dall'ISTAT costituisce un'entrata da inserire nel bilancio dell'ente ed è destinata genericamente ad assicurare le risorse finanziarie per far fronte alle funzioni ordinarie dell'amministrazione locale. In altri termini, l'entità del contributo deve essere computata nel bilancio unitamente alle altre grandezze finanziarie, al fine d'individuare la spesa complessiva per la resa dei servizi amministrativi che gravano sul comune.

Richiamato

- l'articolo 14 comma 5 del Ccnl 1.4.1999 il Ccnl dei dipendenti degli enti locali. che così afferma: *“E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.”*
- l'art. 70-ter del C.C.N.L. 22.05.2018, che prevede che *“gli enti possano corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.”* Il comma 2 dell'art. 70-ter stabilisce che *“gli oneri concernenti l'erogazione di tali compensi trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat, confluita nella parte variabile del Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c)”*

Preso atto per quanto sopra che, la liquidazione dei compensi Istat ai dipendenti comunali presuppone inderogabilmente lo svolgimento delle relative attività al di fuori dell'orario di lavoro e trova copertura nella quota parte del contributo forfettario, quindi fisso, erogato dall'Istat. Dalla previsione contrattuale (art. 70-ter del CCNL 22.05.2018) emerge altresì che il soggetto che determina il compenso è l'ISTAT che accredita all'ente interessato le somme da corrispondere ai lavoratori; l'ente provvede conseguentemente a far confluire le predette somme nel fondo e a riconoscerle al personale che ha partecipato all'indagine, lavorando al di fuori dell'orari di lavoro, e secondo criteri predeterminati;

Dato atto che

- a garanzia di una remunerazione del personale impiegato nelle attività di statistica

conforme ai Contratti collettivi nazionali e alle indicazioni sul tema di ARAN e Corte dei Conti si è ritenuto di predisporre un regolamento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;

- che il regolamento è stato oggetto di contrattazione sindacale il 14 maggio giusta verbale allegato;

Ritenuto il testo meritevole di approvazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'arti. 48 del TUEL ricorrendo materia relativa alla remunerazione del personale dipendente;

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del Dirigente del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Considerato non necessario il parere finanziario data l'irrelevanza ai fini contabili.

Visto lo schema di Regolamento allegato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sua motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90;
2. Di approvare il "Regolamento comunale per la corresponsione di compensi al personale comunale che effettua rilevazioni statistiche e censuarie" allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare al Servizio Affari Generali la pubblicazione del Regolamento nella Sezione Amministrazione Trasparente Sezione di I^ Livello Disposizioni Generali Sotto Sezione II^ Livello Atti Generali ai sensi del D Lgs 33/2013
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, Tuel, con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza di dare immediatamente efficacia al nuovo corpo regolamentare per la corresponsione del salario accessorio agli aventi titolo.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. NUGNES MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella